



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA REGIONE
(*Interessati alle elezioni del 23 maggio 2010*)

LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n. **13012/060/2010**

V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta **3 MAGGIO 2010**

OGGETTO: Elezione diretta del Sindaco, del vice Sindaco e del Consiglio Comunale del 23 maggio 2010. Apertura uffici e rilascio attestazione del Sindaco.

Al fine di consentire, il ritiro delle tessere elettorali o dei loro duplicati, qualora gli elettori non li abbiano ricevuti a domicilio, gli Uffici elettorali, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 8 settembre 2000, n 9 e dell'art. 22 comma 2 della L.R. 09 febbraio 1995, n 4 e successive modificazioni, dovranno assicurare l'apertura nei cinque giorni antecedenti la data di inizio della votazione, vale a dire da martedì 18 maggio a sabato 22 maggio, almeno dalle ore nove alle diciannove; mentre domenica 23 maggio, giorno della votazione, gli Uffici dovranno rimanere aperti per tutta la durata delle operazioni di votazione. Per evitare possibili disagi per gli elettori, i Comuni inoltre vorranno considerare la possibilità di potenziare il servizio di cui trattasi nei predetti giorni.

Si ritiene opportuno richiamare una particolare attenzione sul disposto dell'art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n 299, che prevede, solo nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione al voto tramite attestazione del Sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.

Tale attestato, che si differenzia da quello previsto dall'art. 32 bis del D.P.R. n 223/1967 perché rilasciato ad un elettore già iscritto nelle liste elettorali, deve prodursi solamente in casi assolutamente straordinari.

.....
Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales
Bureau électoral, contrôle des registres de la population, nationalité

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Direzione enti locali
Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza

11100 Aoste
2, Place Manzetti
téléphone +39016543727 +390165262266
télécopie +390165235286

11100 Aosta
P.zza Manzetti, 2
telefono +39016543727 +390165262266
telefax +390165235286

u-elettorale@regione.vda.it
www.regione.vda.it



Per il principio di semplificazione dell'attività amministrativa appare, infatti, opportuno privilegiare, ove possibile, il rilascio del duplicato della tessera, che costituisce pur sempre un documento permanente, mentre l'attestato del Sindaco consente, come è noto, l'ammissione al voto solo per la singola consultazione.

Premesso quanto sopra, qualora venisse comunque rilasciato l'attestato ex art. 7 del D.P.R. n 299/2000, ammettendo l'elettore al voto nella sezione di appartenenza, si rinvia, ai fini delle attività dei seggi in ordine all'autentica delle schede e al conteggio del numero dei votanti, alle disposizioni contenute nelle Istruzioni per gli Uffici elettorali di sezione, che saranno prossimamente consegnate a cura di questo Ufficio.

Anche al fine di una maggiore speditezza dell'attività del seggio, il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7 del D.P.R. 299/2000, è da considerarsi solo in via subordinata.

Peraltro si pregano le SS.LL. di voler predisporre un congruo numero di modelli di attestato sostitutivo della tessera elettorale, al fine di far comunque fronte con tempestività alle richieste da parte degli elettori che abbiano smarrito la tessera elettorale, nell'eventualità che le relative scorte di tessere siano esaurite.

In caso di smarrimento della tessera, nel richiamare le argomentazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno MIACSE n 50/2001 del 3 aprile 2001, trasmessa da questi Uffici con nota prot. n 12726/59/2001 del 4 aprile 2001, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, la denuncia di smarrimento agli uffici di pubblica sicurezza non è requisito essenziale per ottenere il nuovo documento; pertanto l'elettore potrà limitarsi a presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

La medesima procedura semplificata si ritiene applicabile ove, in caso di trasferimento di residenza, l'elettore non sia in grado di restituire al Comune di immigrazione la tessera elettorale in suo possesso in quanto smarrita.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente nota, si rinvia alle direttive precedentemente emanate sull'argomento e in particolare quelle contenute nella circolare del Ministero dell'Interno MIACSE n 11/2001, trasmessa alle SS.LL. dall'Ufficio scrivente con circolare prot. n 7714/17/2001 del 23 febbraio 2001.

Distinti saluti.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Tiziana VIBERTI)